# COMMISSIONE VIII ISTRUZIONE E BELLE ARTI

11.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GENNAIO 1973

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUI

# INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	79
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Norme per il funzionamento dell'univer- sità italiana per stranieri di Perugia	
(866)	79
PRESIDENTE 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86	3, 87
BIASINI	, 84
Caiazza, Sottosegretario di Stato per la	
pubblica istruzione 82, 84	i, 85
MASCHIELLA 81, 82, 83, 84	, 87
Masullo	83
MIOTTI CARLI AMALIA	84
SPITELLA, Relatore . 79, 80, 81, 82, 83, 84	, 85
Votazione segreta:	
Presidente	', <b>8</b> 8

# La seduta comincia alle 9,30.

RAUSA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Vitali è sostituito dal deputato Maschiella.

Discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento dell'università italiana per stranieri di Perugia (866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il funzionamento dell'università italiana per stranieri di Perugia ».

Comunico il parere pervenuto dalla Commissione bilancio: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole subordinando tale parere alla condizione che l'indicazione di copertura di spesa contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge risulti integrata e perfezionata con il richiamo anche allo stanziamento del fondo globale per l'anno finanziario 1973 a fronte della maggiore spesa per il provvedimento implicata a carico del predetto anno finanziario ». In conseguenza suggerisce una nuova formulazione dell'articolo 9

L'onorevole Spitella ha facoltà di svolgere la relazione.

SPITELLA, Relatore. Ebbi modo, nella discussione che questa Commissione tenne in sede referente, di illustrare le caratteristiche, le finalità ed il modo di essere dell'università italiana per stranieri di Perugia ed ebbi altresì modo di sottolineare l'opportunità dell'attuale provvedimento che interviene ad fornire soprattutto dei mezzi finanziari ed a garantire una presenza più ampia di docenti in una istituzione che è andata progres-

sivamente ampliandosi, come numero di studenti, in modo assai rilevante in questi ultimi anni, tanto che dalle poche centinaia di studenti, che frequentavano ogni anno questa università nel periodo precedente all'ultimo conflitto mondiale e negli anni successivi, si è passati a cifre che sono dell'ordine di 5.000 studenti e più ogni anno.

Evidentemente l'istituzione si trova di fronte ad una serie di problemi e di richieste sempre crescenti che non è in grado di fronteggiare con il contributo dello Stato che, nella parte ordinaria, non arriva ai venti milioni annui e, nella parte straordinaria, non ha mai superato i 100 milioni in questi ultimi anni, e con i contributi degli enti locali che, pur essendo notevoli, non possono andare al di là di cifre limitate. Il disegno di legge prevede la possibilità di intervento dello Stato attraverso due forme: il comando di alcuni docenti presso l'università per stranieri, e l'erogazione di un contributo particolare per fronteggiare precise esigenze.

Dopo aver riconfermato con una precisa indicazione all'articolo 1 la fisionomia e la natura giuridica dell'istituzione, il testo fa poi riferimento allo statuto dell'università, stabilendo all'articolo 3 quali debbano essere i suoi organi fondamentali, ed all'articolo 4 le norme dello statuto stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il relatore ritiene che possa essere reso più esplicito, almeno in parte, con la precisazione che il consiglio di amministrazione deve comprendere necessariamente anche rappresentanti della regione e degli enti locali; questa precisazione manca nel testo attuale, essendo stato esso formulato prima dell'entrata in vigore della regione.

Tra le funzioni ed i compiti che devono essere previsti dallo statuto, sarà inoltre opportuno inserire anche il compito di definire i doveri e le funzioni del personale docente, nonché le retribuzioni ed i compensi ad esso dovuti a qualsiasi titolo. Ritengo opportuno affrontare questo tema nello statuto, sia per quanto riguarda i docenti aventi un rapporto diretto con l'università, sia per quelli a comando; bisogna infatti tener presente che l'attività cui i docenti sono in questo caso sottoposti è molto più onerosa di quella che si svolge nelle altre scuole, soprattutto perché il calendario scolastico dell'università per stranieri è diverso dal nostro, e le lezioni hanno luogo con maggiore intensità proprio in quei mesi in cui le altre scuole sono chiuse. Pertanto il plenum, che si verifica nei mesi di luglio ed agosto, costringe i docenti ad un lavoro che

spesso raggiunge anche le otto ore al giorno. Talora i frequentatori sono 100 o 150 e le aule non sono molto spaziose, anche se l'università dispone di un bell'edificio, architettonicamente molto pregevole, che però è inadeguato alle esigenze crescenti. Ma, a parte questo, il tipo di attività svolta dall'università giustifica questa particolare attenzione che dovrebbe essere destinata ai docenti.

All'articolo 5 si prevede il comando degli insegnanti. In effetti vi sono, anche attualmente, alcuni comandati, ma in numero limitato, e si prevede l'aumento del numero a 25 e la corrispondente integrazione del numero di comandi previsti dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62. Si prevede altresì il titolo di studio che deve essere in possesso di questo personale insegnante che può provenire da ogni ordine e grado della scuola, ma deve essere in possesso di determinate lauree; a questo proposito preannuncio la presentazione di un emendamento perché l'indicazione di cui al terzo comma può dare luogo ad interpretazioni dubbie. Io penso che invece della dizione « i laureati in lingue, lettere e materie letterarie » si potrebbe usare l'altra: facoltà ed istituti universitari di lettere, filosofia, magistero e lingue. Ho sentito suggerire che possano chiedere il comando i laureati in economia e commercio per essere destinati all'insegnamento di materie giuridiche, e non ho nulla da obiettare.

Vi è poi il problema dello sviluppo dei comandi. In effetti sono previsti per un triennio e prorogabili di triennio in triennio, salvo richiesta in senso contrario degli interessati o parere negativo (che deve essere motivato) del consiglio accademico, e - io credo - anche del Ministero della pubblica istruzione. Una formula che mi pareva più congrua era quella di prevedere il comando a tempo indeterminato dopo il primo triennio, che non escluderebbe la possibilità per il consiglio accademico o per il Ministero e per gli interessati di interrompere questo tipo di dislocazione ad integnamento diverso da quello specifico. Il Governo fa difficoltà di ordine tecnico perché la legge n. 62 prevede che i comandi debbano essere triennali e innovando creeremmo difficoltà. Ritengo quindi che a questo si debba rinunciare, ma la necessità di ricorrere ad una lunga trafila procedurale ogni tre anni dà una sensazione di insicurezza al personale in questione. Se il disegno di legge avesse potuto prevedere la istituzione vera e propria di un organico per l'università per stranieri avremmo avuto una soluzione ottimale, ma oggi è impossibile ar-

rivare a questa soluzione; sarà possibile dopo la definizione della riforma universitaria.

Altro problema sollevato è quello della rappresentanza degli studenti. Non vi è dubbio che, in riferimento alle esigenze prospettate da più parti anche per le altre università, sia giusto considerare questa opportunità in questo disegno di legge; ma dobbiamo tenere conto che si tratta di stranieri, di giovani che frequentano l'università per periodi spesso molto brevi, e mi pare difficile configurare una rappresentanza organica di questi studenti in seno al consiglio di amministrazione o agli organi che abbiano maneggio di denaro pubblico. Ma nello statuto si potrebbe prevedere la istituzione di un organismo autonomo degli studenti, con compiti di carattere consultivo, perché il consiglio accademico possa valutare le loro richieste. Credo che sia l'unica cosa possibile ed attuabile, perché, come ho detto, non possiamo prevedere una rappresentanza in seno agli organi deliberanti.

Per il resto, credo che il disegno di legge possa essere approvato nel testo, proposto e invito la Commissione a farlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Spitella ha ricapitolato le varie questioni: penso che sia meglio affrontarle in sede di esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

L'università italiana per stranieri, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1969, ha il fine di diffondere la migliore e maggiore conoscenza della cultura italiana in tutte le sue manifestazioni passate e presenti: la lingua, la letteratura, le arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, sociali ed economiche.

(E approvato).

#### ART. 2.

L'università italiana per stranieri è istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, con personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(E approvato).

# ART. 3.

L'università italiana per stranieri ha sede in Perugia. Il suo governo appartiene alle seguenti autorità:

- 1) rettore;
- 2) consiglio accademico;
- 3) consiglio d'amministrazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

# ART. 4.

Lo statuto dell'università italiana per stranieri contiene le norme relative:

- a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di studio che in essi si rilasciano, alle materie di insegnamento, al loro ordine e al modo in cui debbono essere impartite;
- b) alla nomina, alla composizione e alla competenza degli organi di governo dell'università, di cui al precedente articolo 3;
- c) all'organico e al trattamento economico del personale dipendente non insegnante.

Lo statuto proposto dal consiglio accademico e deliberato dal consiglio d'amministrazione, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro.

MASCHIELLA. Su questo articolo dovremmo fare delle osservazioni e presentare degli emendamenti. Riguardo al punto a) presenteremo un ordine del giorno per regolamentare i corsi di alta cultura e per assicurare la presenza di più voci.

In primo luogo riteniamo che oltre al consiglio di amministrazione debba prevedersi un consiglio stutedesco.

È vero che i corsi presso l'università per stranieri hanno una durata variante dai tre ai sei mesi, e che pertanto diventa difficile includere degli studenti nel consiglio d'amministrazione o in altri organismi; però la continuità potrebbe essere garantita da un particolare organismo, quale un consiglio studentesco. Attualmente gli studenti mancano di un organismo che li rappresenti presso l'università, esistendo soltanto organizzazioni nazionali di tipo culturale o politico, però sono tanti e diversi i problemi che essi devono affrontare. Pertanto propongo che, all'articolo 4, dopo il punto b) siano aggiunti i seguenti altri emendamenți: b-1) a provvedere all'elezione, composizione e competenze del consiglio studentesco; b-2) alle prove e

modalità di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al terzo capoverso dell'articolo 5. Uno dei motivi per cui noi abbiamo un certo atteggiamento nei confronti di questa legge, è che essa limita le capacità discrezionali, ed è per questa ragione che desideriamo venga inserito il punto b-1).

Intendiamo poi presentare ancora un altro emendamento; alla fine del punto b) si dovrebbe aggiungere: « comunque lo statuto dovrà prevedere la presenza, nel consiglio di amministrazione, del presidente della giunta regionale e di un membro del consiglio regionale ».

SPITELLA, Relatore. Io aggiungerei anche, dopo il punto b) le seguenti parole: « ai compiti ed ai doveri del personale docente. alla retribuzione ed ai compensi a qualsiasi titolo ad essi dovuti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Maschiella ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque lo statuto dovrà prevedere la presenza, nel consiglio di amministrazione, del presidente della giunta regionale e di un membro del consiglio regionale.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-1) all'elezione, composizione e competenze del consiglio studentesco.

L'onorevole Spitella ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera b-1 aggiungere la seguente:

b-2) ai compiti ed ai doveri del personale docente ,alla retribuzione ed ai compensi per un qualsiasi titolo ad esso dovuti;

L'onorevole Maschiella ha infine presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera b-2 aggiungere la seguente:

b-3) alle prove e modalità di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al terzo capoverso dell'articolo 5 della presente legge.

SPITELLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole, restando però inteso che il consiglio studentesco non potrà avere alcun potere deliberante in materia finanziaria e di coordinamento.

CAIAZZA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi dichiaro favorevole a tutti gli emendamenti eccetto a quello Ma-

schiella relativo alla costituzione del consiglio studentesco, per il quale mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maschiella aggiuntivo alla lettera b)

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maschiella aggiuntivo del punto b-1).

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spitella aggiuntivo del punto b-2).

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maschiella aggiuntivo del punto *b-3*).

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 4.

Lo statuto dell'università italiana per stranieri contiene le norme relative:

- a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di studio che in essi si rilasciano, alle materie di insegnamento, al loro ordine e al modo in cui debbono essere impartite;
- b) alla nomina, alla composizione e alla competenza degli organi di governo dell'università, di cui al precedente articolo 3; comunque lo statuto dovrà prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del presidente della giunta regionale umbra e di un membro del consiglio regionale della medesima regione;
- c) all'elezione, alla composizione ed alle competenze del consiglio studentesco;
- d) ai compiti e ai doveri del personale docente, alla retribuzione e ai compensi a qualsiasi titolo ad esso dovuti:
- e) alle prove e modalità di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al quarto comma dell'articolo 5 della presente legge;

f) all'organico e al trattamento economico del personale dipendente non insegnante.

Lo statuto proposto dal consiglio accademico e deliberato dal consiglio d'amministrazione, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del ministro della pubblica istruzione di con certo con il ministro del tesoro.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Il ministro della pubblica istruzione, su richiesta dell'università italiana per stranieri, comanda annualmente presso la stessa università per lo svolgimento dei corsi ordinari almeno .25 insegnanti della quota prevista dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma il numero dei comandi di cui all'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è elevato a 192.

Possono chiedere il comando presso l'università italiana per stranieri:

- 1) i laureati in lingue, lettere e materie letterarie, ordinari nelle scuole statali d'ogni ordine e grado;
- 2) i laureati in lingue, lettere e materie letterarie, ordinari nelle scuole statali d'ogni ordine e grado, che abbiano ricoperto e ricoprano incarichi culturali all'estero.

Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che può decidere di sottoporre gli aspiranti a prove di accertamento secondo modalità da esse stesse stabilite ed approvate preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Le domande degli aspiranti prescelti sono inoltrate al Ministero del la pubblica istruzione previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.

I comandi sono disposti per un triennio. Gli insegnanti comandati possono rinunziare al comando per riprendere servizio nella scuola di provenienza anche prima della scadenza del triennio preavvisando l'università con almeno tre mesi di anticipo. L'università può, tuttavia, trattenere in servizio gli insegnanti che abbiano chiesto la cessazione del comando fino alla loro sostituzione.

I comandi possono essere riconfermati alla scadenza del triennio su richiesta degli interessati. Il consiglio accademico, allorché non intenda riconfermare la richiesta di comando, in accoglimento della domanda degli interessati, deve motivare la propria decisione. Tale decisione è impugnabile dinanzi al consiglio di amministrazione.

Il servizio prestato dagli insegnanti presso l'università italiana per stranieri è valutabile a tutti gli effetti, anche ai fini del computo del periodo di effettivo insegnamento prescritto per partecipare al concorso a posti di preside.

L'onorevole Spitella propone il seguente emendamento:

Al n. 1) del terzo comma sostituire le parole « i laureati in lingue, lettere e materie letterarie » con le altre: « i laureati presso facoltà ed istituti universitari di lettere, filosofia, magistero, lingue, legge ed economia ecommercio ».

SPITELLA, Relatore. L'opportunità che faccio presente è quella di chiarire le lauree che possono essere considerate ai fini della richiesta del comando. Nel testo si dice: « laureati in lingue, lettere e materie letterarie» e penso che potrebbero sorgere delle difficoltà perché la facoltà di lettere rilascia anche la laurea in lettere e filosofia e vi sono intitolazioni varie delle lauree che si conseguono. Quando parliamo di materie letterarie potrebbe apparire che non consideriamo le lauree in pedagogia o in psicologia. La mia proposta era nel senso di fare riferimento alle lauree che sono conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dalle facoltà o istituti universitari di lingue.

MASCHIELLA. Dovremmo comprendere anche i laureati in materie giuridiche ed economiche, perché l'articolo 1 della legge prevede un ventaglio piuttosto ampio di materie di insegnamento: « la lingua, la letteratura, le arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, sociali ed economiche ». Se non si dà agli interessati la possibilità di fare la domanda in base all'articolo 5, si faranno le domande in base all'articolo 7 che prevede « per le altre necessità didattiche » il conferimento di incarichi annuali ».

Io dico: istituzionalizziamo alcuni filoni di insegnamento come lettere, filosofia, lingua italiana, economia e scienze politiche. Vi è poi il problema di conferenze su particolari materie, e in quel caso potremo ricorrere all'articolo 7. Ma in gran parte queste materie dovrebbero essere regolamentari.

MASULLO. Poiché vi è discrepanza fra le facoltà e i singoli titoli delle lauree e si tratta di insegnanti ordinari nella scuola statale, perché non abbandonare la precedente forma di classificazione e riferirci al titolo di insegnamento dei docenti?

BIASINI. Vorrei proporre la fusione dei punti 1) e 2). Poiché è stata richiamata l'ampia gamma degli insegnamenti fissati con

l'articolo 1, basterebbe dire che possono chiedere il comando presso l'università gli insegnanti ordinari delle scuole statali. Perché infatti non potrebbe essere chiamato un insegnante di matematica e fisica? Possiamo dire « i laureati » per garantirci.

SPITELLA, *Relatore*. Penso che possa essere accettata la formula proposta dall'onorevole Biasini.

BIASINI. La formulazione che propongo è la seguente: « Possono chiedere il comando presso l'università italiana per stranieri gli insegnanti ordinari nelle scuole statali titolari di discipline afferenti agli insegnamenti indicati nell'articolo 1 ».

SPITELLA, Relatore. Vorrei evitare questa formula, perché potrebbe creare delle difficoltà per alcuni docenti che svolgono la loro attività presso questa università, cioè agli insegnanti elementari di ruolo laureati che vi insegnano. Pertanto ritengo che la dizione migliore sia: « insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado forniti di laurea ».

BIASINI. Il punto 2) è pleonastico rispetto al punto 1); sarebbe pertanto opportuno eliminarlo, a meno che a chi abbia ricoperto, o ricopre, incarichi all'estero non si assegni un titolo preferenziale.

SPITELLA, *Relatore*. Questo rilievo è esatto.

CAIAZZA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Dopo una più attenta lettura, concordo con l'onorevole Biasini.

MIOTTI CARLI AMALIA. Però, sostituendo i punti 1) e 2) con la diizone unica « insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea », potrebbero venire esclusi coloro che insegnano all'estero (a meno che non ci sia l'equiparazione), perché parlando di scuola statale si intende parlare della scuola italiana.

SPITELLA, *Relatore*. Non credo possano sorgere difficoltà. Gli insegnanti devono essere di ruolo, altrimenti l'istituto del comando non si può prefigurare.

MASCHIELLA. Un discorso a parte deve essere fatto, secondo me, sulla continuità dei

comandi; infatti, se è vero che l'Istituto si deve assicurare il più alto livello d'insegnamento, è anche vero che agli insegnanti non devono mancare né una certa prospettiva, né una certa sicurezza. Proporrei pertanto di inserire, al penultimo capoverso, un meccanismo che tuteli le esigenze delle due parti, sostituendo il comma con il seguente:

« Allo scadere del triennio i comandi sono automaticamente riconfermati, a meno che non ci sia una formale richiesta dell'interessato. Il consiglio accademico, allorché non intenda riconfermare il comando, deve motivare la propria decisione. Tale decisione è impugnabile dinanzi al consiglio di amministrazione ».

In questo modo, da parte degli insegnanti si dovrebbe presentare una domanda per non essere riconfermati, mentre contro il parere del consiglio accademico c'è la possibilità di ricorrere al consiglio di amministrazione.

Al quarto comma si dovrebbe sostituire la parola « può » con l'altra « deve ».

SPITELLA, Relatore. Sono favorevole alla sostanza dell'emendamento Maschiella al quarto comma. Per quanto riguarda il penultimo comma, proporrei di sostituirlo con il seguente: « I comandi sono prorogati salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico o del Ministero della pubblica istruzione che possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Biasini e Spitella hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo comma i punti 1) e 2) con la seguente frase: gli insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea.

L'onorevole Maschiella propone il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: può decidere di sottoporre con l'altra: sottopone.

MASCHIELLA. Pertanto la prima parte del quarto comma sarebbe così formulata: « Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che sottopone gli aspiranti alle prove di accertamento secondo le modalità previste dallo statuto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Spitella ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il penultimo comma con il sequente:

« I comandi sono prorogati salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico o del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione ».

CAIAZZA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Biasini-Spitella sostitutivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maschiella sostitutivo al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maschiella al quarto comma che sostituisce la parola « sottopone » alle parole « può decidere di sottoporre ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Spitella-Maschiella interamente sostitutivo del penultimo comma, nella seguente formulazione: « I comandi sono prorogati alla scadenza del triennio, salvo diversa richiesta degli interessati o decisione negativa del consiglio accademico o del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione ».

(E approvato).

SPITELLA, *Relatore*. All'ultimo comma propongo di aggiungere, dopo le parole « a tutti gli effetti », le altre: « come servizio di ruolo ».

CAIAZZA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Penso che sia meglio lasciare la dizione del testo perché lo stabilire la validità ai fini del servizio di ruolo può contenere una limitazione per quanto riguarda

i concorsi a posti di preside. Ad esempio, il servizio di ruolo passato continuamente in aspettativa non so se sia considerato servizio effettivo per partecipare ai concorsi a posti di preside; invece con la dizione del testo non vi sono difficoltà.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'emendamento non è sostitutivo, ma aggiuntivo.

CAIAZZA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se è così sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ma in sostanza l'emendamento è limitativo perché significa che quel servizio è valutabile come servizio di ruolo soltanto ai fini dei concorsi per diventare presidi. La dizione del testo penso che sia più ampia.

SPITELLA, Relatore. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 5 che, in seguito agli emendamenti dianzi approvati, risulta così formulato:

#### ART. 5.

Il ministro della pubblica istruzione, su richiesta dell'università italiana per stranieri, comanda annualmente presso la stessa università per lo svolgimento dei corsi ordinari almeno 25 insegnanti della quota prevista dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma il numero dei comandi di cui all'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. è elevato a 192.

Possono chiedere il comando presso l'università italiana per stranieri gli insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea.

Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che sottopone gli aspiranti a prove di accertamento secondo modalità da esse stesse stabilite ed approvate preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Le domande degli aspiranti prescelti sono inoltrate al Ministero della pubblica istruzione previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.

I comandi sono disposti per un triennio. Gli insegnanti comandati possono rinunziare al comando per riprendere servizio nella

scuola di provenienza anche prima della scadenza del triennio preavvisando l'università con almeno tre mesi di anticipo. L'università può, tuttavia, trattenere in servizio gli insegnanti che abbiano chiesto la cessazione del comando fino alla loro sostituzione.

I comandi sono prorogati alla scadenza del triennio, salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico oppure del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinanzi al consiglio di amministrazione.

Il servizio prestato dagli insegnanti presso l'università italiana per stranieri è valutabile a tutti gli effetti, anche ai fini del computo del periodo di effettivo insegnamento prescritto per partecipare al concorso a posti di preside.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

I comandi degli insegnanti predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino allo scadere del triennio dalla data di decorrenza degli stessi comandi. Scaduto il triennio il comando dei predetti insegnanti può essere riconfermato su loro richiesta. Un'eventuale decisione negativa del consiglio accademico deve essere motivata. Contro tale decisione gli interessati possono ricorrere al consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione dell'università italiana per stranieri dispone, a carico del proprio bilancio, un compenso a favore degli insegnanti comandati in aggiunta al trattamento economico di cui essi godono commisurato alle prestazioni speciali ed aggiuntive ad essi richieste.

L'onorevole Spitella ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: Scaduto il triennio, il comando dei predetti insegnanti può essere riconfermato su loro richiesta sino alla fine del comma, con le parole: scaduto il triennio la proroga avviene secondo quanto disposto all'articolo 5.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, dopo l'emendamento apportato, risulta così formulato:

#### ART. 6.

I comandi degli insegnanti predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino allo scadere del triennio dalla data di decorrenza degli stessi comandi. Scaduto il triennio la proroga avviene secondo quanto disposto all'articolo 5.

Il consiglio d'amministrazione dell'università italiana per stranieri dispone, a carico del proprio bilancio, un compenso a favore degli insegnanti comandati in aggiunta al trattamento economico di cui essi godono commisurato alle prestazioni speciali ed aggiuntive ad essi richieste.

(E approvato).

Poiché agli articoli 7 ed 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 7.

Alle altre necessità didattiche l'università italiana per stranieri provvede con il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. Tali incarichi sono conferiti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio accademico.

Gli insegnanti incaricati di cui al precedente comma sono retribuiti a carico dell'università con compensi fissati annualmente per le diverse categorie di insegnanti con delibera del consiglio di amministrazione.

Il personale non insegnante è a carico dell'università. Le norme statutarie per l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico di cui al precedente articolo 4, richiameranno in quanto applicabili le norme vigenti per il corrispondente personale non insegnante delle università statali.

Le delibere del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi di cui al presente articolo e all'ultimo comma dell'articolo 6 sono approvate dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro.

(E approvato).

# ART. 8.

Il contributo ordinario dello Stato per il mantenimento dell'università italiana per

stranieri di Perugia è fissato, a partire dall'esercizio finanziario 1972 – fermo restando i contributi straordinari a qualunque titolo concessi – nella misura di lire 460 milioni. da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

All'onere di lire 460 milioni, costituito dal contributo ordinario di cui al precedente articolo, nonché alla spesa annua di lire 40 milioni, derivante dall'aumento dei comandi di cui al comma secondo del precedente articolo 5, si farà fronte nell'esercizio finanziario 1972 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente: All'onere di lire 460 milioni annui, costituito dal contributo ordinario di cui al precedente articolo 8, nonché alla spesa annua di lire 40 milioni derivante dall'aumento dei comandi di cui al comma secondo del precedente articolo 5, si fa fronte, negli anni finanziari 1972-73, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, concernente il fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, che dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

# ART. 9.

All'onere di lire 460 milioni annui, costituito dal contributo ordinario di cui al precedente articolo 8, nonché alla spesa annua di lire 40 milioni, derivante dall'aumento dei comandi di cui al comma secondo del prece-

dente articolo 5, si farà fronte, negli anni finanziari 1972 e 1973, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, concernente il fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

# ART. 10.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge restano in carica, anche se scaduti, gli organi direttivi previsti dallo statuto vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, n. 1158.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione in carica provvederà a predisporre il nuovo statuto; e, appena questo sarà stato approvato dal Ministero della pubblica istruzione, si provvederà alla costituzione di nuovi organi di governo dell'università.

(È approvato).

Onorevole Maschiella, lei aveva preannunciato la presentazione di un ordine del giorno.

MASCHIELLA. Considerando gli emendamenti apportati, ci rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo in caso di approvazione di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

# Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Seque la votazione).

Disegno di legge: « Norme per il funzionamento dell'università italiana per stranieri di Perugia » (866).

Present	i.				٠		33
Votanti							21
Maggio	ranz	a					11
Voti favorevoli				21			
Voti	cont	ra	ri				0

Hanno dichiarato di astenersi 12 deputati. (La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardotti, Bellisario, Bertè, Biasini, Buzzi, Canepa, Castiglione, Dall'Armellina, Giordano, Gui, Lindner, Masciadri, Meucci, Miotti Carli Amalia, Pandolfo, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Rosati, Salvatori e Spitella.

Si sono astenuti:

Benedetti, Berlinguer Giovanni, Bini, Finelli, Giannantoni, Masullo, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Raicich, Tedeschi, Tessari e Maschiella.

La seduta termina alle 11.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO